

**COMUNE DI
BELLINZAGO NOVARESE**
Provincia di Novara

***Regolamento per il funzionamento
della Commissione Locale
per il Paesaggio***

Approvato con D.C.C. n. 28 del 13/07/2017

INDICE

Art. 1 Istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio	pag. n. 3
Art. 2 Composizione	pag. n. 3
Art. 3 Nomina, durata e compensi	pag. n. 3
Art. 4 Casi di incompatibilità	pag. n. 4
Art. 5 Casi di decadenza dei commissari	pag. n. 4
Art. 6 Competenze della Commissione Locale del Paesaggio	pag. n. 5
Art. 7 Organi e procedure	pag. n. 5
Art. 8 Istruttoria delle pratiche e rilascio dell'autorizzazione	pag. n. 7
Art. 9 Termini per l'espressione del parere	pag. n. 7

Art. 1 Istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio

1. È istituita la Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Bellinzago Novarese ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 4 dicembre 2008 n.32 e s.m.i., di seguito denominata C.L.P.
2. La C.L.P. svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del Comune di Bellinzago Novarese.
3. A seguito di specifiche successive convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n.267/2000, la competenza potrà essere estesa ad altri Comuni, senza che ciò comporti modifica del presente regolamento.

Art. 2 Composizione

1. La C.L.P. è composta da cinque componenti, in possesso di diploma di laurea (laurea breve, magistrale, vecchio ordinamento) attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale e geologico.
2. I predetti componenti devono aver maturato una esperienza almeno quinquennale nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie indicate al precedente comma 1 del presente articolo.
3. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali, ecc...) attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, dovranno risultare dal curriculum individuale.

Art. 3 Nomina, durata e compensi

1. La C.L.P. è nominata con Deliberazione dalla Giunta Comunale, previa istruttoria effettuata dal Responsabile dell'Area Tecnica Servizio Urbanistica Edilizia, a seguito di acquisizione, valutazione e comparazione dei curricula presentati dai candidati interessati.
2. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente art. 2.
3. La C.L.P. resta in carica per un periodo di cinque anni. Il mandato, per i componenti è rinnovabile per una sola volta.

4. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la C.L.P. si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre novanta giorni dalla scadenza.
5. Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., la partecipazione alla Commissione è gratuita. Sarà corrisposto un rimborso relativo alle spese sostenute, e debitamente documentate, per eventuali sopralluoghi necessari all'emissione del parere.

Art. 4 Casi di incompatibilità

1. La carica di membro della C.L.P. è incompatibile con quella di membro di altre Commissioni Comunali.
2. Sono parimenti incompatibili i tecnici dell'Amministrazione interessata, gli Amministratori comunali locali, i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla C.L.P..
3. I membri della C.L.P. devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri. Dell'osservanza di tale prescrizione dovrà essere fatta menzione nel verbale redatto ai sensi del successivo art. 7.
4. Non possono far parte della C.L.P. contemporaneamente i fratelli, i coniugi, gli ascendenti, i discendenti e gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato.

Art. 5 Casi di decadenza dei commissari

1. Le incompatibilità di cui ai commi 1 – 2 dell'articolo 4, ancorché insorte o compiute successivamente alla nomina, determinano la decadenza della condizione di componente della C.L.P..
2. L'ingiustificata assenza da più di tre riunioni consecutive della C.L.P. determina a sua volta la decadenza dalla condizione di componente della Commissione.
3. Ricorrendo le situazioni di cui ai precedenti commi 1 – 2 del presente articolo, la decadenza è pronunciata con Deliberazione della Giunta Comunale.
4. I componenti della C.L.P. possono dimettersi dalla loro carica presentando formale e motivata comunicazione scritta al Sindaco del Comune di Bellinzago Novarese e per conoscenza al Presidente della Commissione stessa.

Con Deliberazione di Giunta Comunale si prenderà atto della dimissione del componente.

5. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro sessanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di presa d'atto delle dimissioni del componente.

Art. 6 Competenze della Commissione Locale del Paesaggio

1. La C.L.P. nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite:
 - a) esprime parere in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 146 del D.Lgs n.42/2004 e s.m.i., di competenza del Comune;
 - b) esprime il parere di cui all'art. 49, comma 7 della L.R. n.56/77 e s.m.i.;
 - c) esprime pareri nei casi non elencati dall'art. 3, comma 1 della LR n.32/2008 e s.m.i..
2. La C.L.P. può inoltre:
 - a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
 - b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
 - c) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;
 - d) attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.
3. La C.L.P., nell'esprimere il proprio parere, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.
4. La Commissione esprime parere consultivo di supporto all'Amministrazione Comunale e/o Al Responsabile dell'Area Urbanistica – Edilizia ogni qualvolta sia reputato opportuno a tutela delle prerogative di legge ed istituzionali.

Art. 7 Organi e procedure

1. La C.L.P. elegge nella prima seduta il Presidente a maggioranza dei commissari presenti.
2. In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Commissario più anziano di età.

3. La seduta è convocata dal Responsabile dell'Area Urbanistica – Edilizia, sentito il Presidente della C.L.P., ed avviene esclusivamente tramite nota inviata per posta elettronica certificata.
4. La C.L.P., si riunisce periodicamente garantendo il rispetto dei tempi dettati dalle leggi procedurali di settore.
5. La struttura comunale competente mette a disposizione, in formato digitale, dei commissari tutta la documentazione relativa alle pratiche poste in discussione.
6. Le riunioni della C.L.P. non sono pubbliche e sono valide quando siano presenti almeno tre commissari compreso il Presidente.
7. Il Responsabile dell'Area Urbanistica – Edilizia Privata provvederà a designare un dipendente del medesimo Servizio a svolgere le funzioni di segretario della Commissione Locale per il Paesaggio, senza diritto di voto.
8. I pareri della C.L.P. si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del Presidente.
9. La C.L.P. deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
10. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro informatizzato.
11. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero ed i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato. Devono inoltre essere indicati: il parere espresso e la relativa motivazione, la richiesta di eventuali integrazioni o supplementi d'istruttoria, l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni inerenti il voto.
12. Il verbale è firmato digitalmente dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione e dai membri componenti.
13. I componenti della C.L.P. interessati alla trattazione di argomenti rispetto ai quali vi sono interessi o coinvolgimenti individuali, devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula. Dell'osservanza

di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al precedente comma 10.

14. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento, quando partecipi in qualsiasi modo all'istanza d'esame presentata, quando sia proprietario, possessore, usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della C.L.P., quando appalti la realizzazione dell'opera, quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente, del progettista o del realizzatore.

Art. 8 Istruttoria delle pratiche e rilascio dell'autorizzazione

1. Il Comune di Bellinzago Novarese, attraverso il personale appartenente all'Area Urbanistica - Edilizia, istruisce i procedimenti, provvede ove necessario a chiedere le opportune integrazioni, le sottopone alla Commissione, predispone la relazione tecnica illustrativa da trasmettere, assieme alla documentazione presentata, al Soprintendente, entro i termini previsti dall'art. 146, comma 7 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i., dando nel contempo comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. Successivamente alla trasmissione al Soprintendente, trovano applicazione i commi 8,9,10 e 11 dell'art. 146 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i..
3. A tal fine il Comune di Bellinzago Novarese individua il Responsabile del Procedimento in modo da garantire differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico - edilizia.
4. Il provvedimento autorizzativo finale di competenza comunale è rilasciato dal responsabile dell'Area Urbanistica – Edilizia.

Art. 9 Termini per l'espressione del parere

1. La C.L.P. è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e comunque nei termini richiamati nel precedente art. 7 comma 4.
2. Relativamente al parere previsto dall'art. 49, comma 15, della L.R. n.56/1977 e s.m. i. la C.L.P. deve esprimersi entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza.

3. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.